

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA'

COMUNE

DELLA VAL DI NON

DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

TRA LE PARTI:

► Comunità della Val di Non con sede a Cles (Tn) – via C.A. Pilati, n. 17 – codice fiscale 92019340220 e partita IVA 02170450221, rappresentata dal dott. Paolo Zanella, a ciò espressamente autorizzato in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, in virtù della deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non n. ***** di data *****;

► Comune di xxxxxxxxxx con sede a xxxxxxx – Via/Piazza xxxxxxxx – codice fiscale xxxxxx e partita IVA xxxxxxx, rappresentato dal _____ a ciò espressamente autorizzato in virtù della deliberazione della Giunta comunale n. ***** di data *****.

PREMESSO CHE:

- la L.P. 07.08.2006 n. 5 (*“Sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia Trento”*) disciplina gli interventi in favore degli studenti del sistema educativo provinciale;
- in particolare, l'art. 72 della suddetta legge provinciale – tra i vari servizi ed interventi di assistenza scolastica destinati a favorire ed

agevolare il diritto allo studio – prevede al comma 1, lettera a) , il servizio di ristorazione scolastica per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro il pomeriggio;

- ai sensi della normativa provinciale sopra richiamata, la Comunità della Val di Non gestisce, attraverso appalto, il servizio di ristorazione scolastica a favore degli istituti scolastici aventi sede sul territorio della Val di Non;
- il servizio di ristorazione scolastica viene, di norma, effettuato presso gli edifici scolastici o altri locali messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente contratto di comodato

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di xxxxx, di seguito denominato semplicemente Comune, concede in comodato gratuito alla Comunità della Val di Non, di seguito denominata semplicemente Comunità, le porzioni immobiliari site in:

- xxxxx, frazione xxxxx in via xxxxx riferita all'edificio catastalmente individuato dalla p.ed. xxx C.C. xxxxx;
- xxxxx, frazione xxxxx in via xxxxx riferita all'edificio catastalmente individuato dalla p.ed. xxxx C.C. xxxx;

così come individuate ed evidenziate nelle planimetrie e visure catastali che vengono materialmente allegate al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - DESTINAZIONE

I locali di cui al precedente art. 1, ivi compresi i relativi arredi ed attrezzature, vengono concessi esclusivamente per l'effettuazione del servizio di ristorazione scolastica gestito dalla Comunità a mezzo di appalto.

E' fatto divieto alla Comunità di utilizzare i suddetti locali per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto, salvo diversa autorizzazione del Comune.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

I locali di cui al precedente art. 1 devono essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e con le vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene ed agibilità. Devono, inoltre, essere conformi alle disposizioni igienico-sanitarie previste per la destinazione dei locali ad uso di ristorazione scolastica.

Il Comune si impegna ad assumere a proprio carico le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali, e per realizzare, adeguare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici (elettrico, termoidraulico, di adduzione del gas).

Il Comune si impegna, altresì, ad effettuare gli interventi necessari per l'allacciamento (elettrico, idraulico, gas) delle attrezzature necessarie per la preparazione dei pasti.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA COMUNITA'

Alla Comunità compete la fornitura delle suppellettili occorrenti per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica, nonché degli eventuali ulteriori arredi ed attrezzature che si rendessero necessari, garantendone la perfetta efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm.

La Comunità si impegna ad assumere a proprio carico le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare e riparare periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dei locali, nonché quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono, inoltre, a carico della Comunità le spese per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e del combustibile per la preparazione dei pasti, nonché le spese per l'illuminazione dei locali e le spese relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal servizio di ristorazione scolastica.

ART. 5 – CUSTODIA DEI LOCALI

La Comunità, a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, è tenuta alla custodia e conservazione dei locali adibiti allo svolgimento del suddetto servizio con la diligenza del buon padre di famiglia.

A tal fine le parti redigono, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, un apposito verbale dal quale risulta la consistenza e lo stato dei locali, ivi compresi i relativi arredi ed attrezzature, al

momento della consegna.

ART. 6 – INIZIATIVE DEL COMUNE

Qualora il Comune intenda utilizzare per proprie iniziative i locali oggetto del presente contratto, nonché i relativi arredi ed attrezzature, è tenuto ad acquisire la preventiva autorizzazione da parte della Comunità e a darne preventiva comunicazione al competente Dirigente scolastico.

La preventiva autorizzazione della Comunità è, comunque, subordinata alla condizione che il suddetto utilizzo da parte del Comune non interferisca con lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica in modo tale da non comprometterne la funzionalità e la qualità.

L'utilizzo da parte del Comune è comunque inteso esclusivamente per il locale adibito a refezione scolastica (sala mensa), escludendo fin da subito i locali contenenti attrezzature adibite a stoccaggio, conservazione, preparazione, confezionamento e cottura degli alimenti. Il Comune è comunque obbligato ad utilizzare i locali secondo quanto previsto ed indicato nel piano di autocontrollo dell'affidatario del servizio ristorazione scolastica individuato dalla Comunità.

ART. 7 – ASSICURAZIONI

Le parti si impegnano a stipulare, ciascuna per la rispettiva competenza, idonee polizze assicurative contro i rischi d'incendio e di responsabilità civile. Entrambe rinunciano espressamente ad azioni di rivalsa nei reciproci confronti.

ART. 8 – DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La validità del presente contratto decorre dal 10.09.2025 ed ha scadenza il 31.08.2030. Alla scadenza, l'eventuale rinnovo deve essere disposto con apposito provvedimento delle parti.

Il presente contratto si intende risolto, con effetto immediato, qualora venga meno la destinazione ad uso di ristorazione scolastica dei locali oggetto del contratto stesso.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente contratto in materia.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione.

ART. 10 – SPESE DI STIPULA

Ogni spesa connessa e conseguente alla stipula del presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico della Comunità.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, della tabella, Allegato "B", del D.P.R. 642/1972.

ART. 11 – MODIFICHE E CONTROVERSIE

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto devono essere oggetto di accordo scritto tra le parti.

Qualora dovessero insorgere controversie in relazione al presente contratto, il Foro competente è quello in cui sono ubicati i locali oggetto di comodato.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. (*"Disciplina dell'attività contrattuale e*

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”).

Il presente contratto, composto da n. 7 pagine, viene conservato nella raccolta degli atti della Comunità, tenuta presso il Servizio segreteria dello stesso.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 (*“Codice dell'Amministrazione Digitale”*).

Si conviene che la data di sottoscrizione di cui al precedente art. 8 è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre della Comunità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità della Val di Non

Il Responsabile del Servizio Istruzione

dott. Paolo Zanella

f.to digitalmente

Comune di Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

f.to digitalmente
